

Prot. n. F53/RNS  
Bologna, 15 maggio 2020

**Oggetto: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019 ALLA LUCE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19**

### Sintesi

In concomitanza con l'emergenza sanitaria COVID-19, nelle prossime settimane le assemblee delle società di capitali (e, tra queste, le cooperative) dovranno approvare il bilancio di esercizio come momento finale di un procedimento interno che vede coinvolti l'organo amministrativo, gli uffici amministrativi delle società e i professionisti.

Al fine di supportare le attività amministrative delle nostre associate, con la presente circolare ripercorreremo, schematicamente ed in linea generale, le fasi attraverso le quali si perviene all'approvazione e al deposito del bilancio d'esercizio, tenendo conto delle difficoltà organizzative ed economiche che lo stato di emergenza pone.

## **PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO**

La disciplina del bilancio è contenuta negli artt. **2423 - 2435-ter** del Codice civile, e si applica, tra le altre, alle Spa, alle Srl, alle Sapa, alle **Società cooperative** ed ai consorzi con attività esterna.

Il bilancio di esercizio è composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa e dal Rendiconto finanziario<sup>1</sup>. Deve inoltre, essere corredato dalla Relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo (art. 2428 comma 1 c.c.).

---

<sup>1</sup> A decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall'1.1.2016, l'art. 6 co. 2 del D.Lgs. 139/2015 ha introdotto l'obbligo di aggiungere ai citati documenti anche il Rendiconto finanziario. Vedi nostra circolare n. RNS F55 del 1 aprile 2016.

	<p>Si ricorda<sup>2</sup> che in base alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, gli schemi di bilancio risultano diversi per le grandi imprese, le piccole imprese (art. 2435-bis c.c.) o le micro imprese (art. 2435-ter c.c.). A tal proposito si veda tabella allegata.</p>
---	--

Il procedimento di formazione e approvazione dei bilanci si svolge in diverse fasi, che prevedono il coinvolgimento dell'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione), dell'organo di controllo<sup>3</sup> e dei soci, che di seguito ripercorreremo.

Prima di ripercorrere le fasi che portano all'approvazione del bilancio d'esercizio si ricorda che nel:

- sistema tradizionale il bilancio deve essere redatto, dagli amministratori e deve essere approvato dall'assemblea dei soci;
- sistema dualistico, il bilancio deve essere redatto dal consiglio di gestione e deve essere approvato dall'organo di sorveglianza;
- sistema monistico, deve essere redatto a cura degli amministratori e deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

Inoltre, si ricorda che la disciplina codicistica prevede con riferimento alle società cooperative, che per quanto non espressamente previsto dal Titolo VI (Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici) del Libro V e compatibilmente con le specificità di tale forma societaria, si applichi la disciplina prevista per le società per azioni o quella prevista per le società a responsabilità limitata<sup>4</sup>.

### ***Redazione del progetto di bilancio***

La prima fase del procedimento consiste nella predisposizione del progetto di bilancio da parte degli uffici amministrativi, cui seguirà una riunione del Consiglio di Amministrazione (CdA), ovvero una determina dell'Amministratore Unico, in cui sarà ufficializzata la predisposizione del progetto di bilancio, e si provvederà a stabilire la data in cui l'assemblea dei soci sarà convocata per l'approvazione del bilancio stesso.

<sup>2</sup> Vedi nostra circolare n. RNS F31 del 30 marzo 2017

<sup>3</sup> Si ricorda che nelle Spa il collegio sindacale è sempre obbligatorio.

Lo statuto può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio sindacale; in tal caso, il Collegio sindacale è costituito da "revisori legali iscritti nell'apposito registro" (art. 2409-bis co. 2 c.c.)

Nelle Srl la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria, ai sensi del comma 3° dell'art. 2477 c.c. riformato dal 1° comma dell'art. 379 del Codice della crisi di impresa. Vedi circolare n. RNS Leg-08 del 31 marzo 2020.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2519 c.c., alle società cooperative si applica la disciplina prevista per le assemblee di s.p.a., o, se l'atto costitutivo lo preveda, le norme sulla s.r.l., in quanto compatibili.

Le disposizioni del Codice civile non prevedono norme specifiche e neppure un termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo.

L'art. 2423 comma 1 c.c., prevede che gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio, costituito da *Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa* che sarà approvato dall'Assemblea dei soci<sup>5</sup>.

Ai fini della determinazione del termine entro il quale gli amministratori devono predisporre e approvare il progetto di bilancio, pertanto, occorre procedere effettuando un calcolo a ritroso che parte dal termine fissato per la riunione, in prima convocazione, dell'assemblea ordinaria previsto dall'art. 2364 comma 2 c.c. convocata per l'approvazione del bilancio.

Ai sensi di tale articolo l'assemblea ordinaria, competente per l'approvazione del bilancio, deve essere convocata almeno una volta l'anno, **entro 120** giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale<sup>6</sup>.

Inoltre, l'art. 2364 comma 2 secondo periodo c.c., prevede che nello statuto è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, quando:

- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli amministratori, in tali casi, devono segnalare le cause della dilazione nella Relazione sulla gestione (art. 2364 comma 2 c.c.).

### ***Presentazione agli organi di controllo***

Se nella società vi è un **organo di controllo** (obbligatorio per Legge o per clausola statutaria) il progetto di bilancio deve essere trasmesso a tale organo dagli amministratori.

E' previsto infatti che gli amministratori **almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea** di approvazione del bilancio in prima convocazione, devono comunicare il progetto di bilancio, con la Relazione sulla gestione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2429, comma 1 c.c., al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove presente).

Questi ultimi effettueranno le loro verifiche sul progetto di bilancio ed emetteranno le loro relazioni<sup>7</sup> che saranno utili ai soci per decidere se approvare, non approvare o modificare lo stesso.

### ***Deposito presso la sede sociale***

L'art. 2429, comma 3, c.c. prevede che il progetto di bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio

<sup>5</sup>I termini per l'approvazione del bilancio sono disciplinati all'art. 2364 c.c. per le Spa e all'art. 2478-bis per le Srl.

<sup>6</sup>In caso di anno di imposta coincidente con l'anno solare questo vuol dire entro il 30 aprile, ovvero 29 aprile in caso di anno bisestile.

<sup>7</sup> La relazione dell'organo di controllo può essere anche una nel caso di società di capitali in cui l'organo di controllo sia anche incaricato del controllo legale dei conti o nel caso di società Srl in cui è presente il solo revisore legale dei conti.

delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, **durante i 15 giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato**, deve restare depositato in copia nella sede della società. I soci possono prenderne visione.

In sostanza in presenza di un organo di controllo, ai 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio va sottratto il termine previsto dall'art. 2429 c.c., di almeno 30 giorni, per la comunicazione del progetto di bilancio al collegio sindacale (e, se presente, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti), salvo che il collegio sindacale decida di rinunciare ai suddetti termini.

Conseguentemente, entro il 31 marzo il progetto di bilancio deve essere redatto ed entro tale data deve tenersi la adunanza del consiglio di amministrazione, ovvero la determina dell'amministratore unico.

Nel caso invece che non sia presente l'organo di controllo, l'unica regola da rispettare è quella di dover depositare il bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'assemblea per metterlo a disposizione dei soci. Anche in questo caso è possibile che i soci rinuncino al termine di legge, accettandone la riduzione.

Conseguentemente, entro il 15 aprile il progetto di bilancio deve essere redatto ed entro tale data deve tenersi la adunanza del consiglio di amministrazione ovvero la determina dell'amministratore unico.

### ***Convocazione dell'assemblea dei soci e approvazione del bilancio***

Di seguito si esporrà sinteticamente la disciplina codicistica prevista per la convocazione e l'approvazione del bilancio delle società per azioni. Si tenga presente che, ad integrazioni di questa, come già indicato in premessa, per le società cooperative andranno considerate le previsioni specifiche o le clausole dello Statuto sociale vigente.

### ***Società per azioni***

Come sopra indicato, l'assemblea deve essere **convocata** entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine può essere esteso dallo statuto a 180 giorni nel caso di società obbligate a redigere il bilancio consolidato di gruppo o in presenza di particolari esigenze (art.2364 c.c.).

Il procedimento di convocazione dell'assemblea dei soci nelle Spa è contenuto nell'articolo 2366 c.c..

Il Legislatore fa una distinzione tra società che non fanno ricorso al mercato del capitale del rischio e società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, per le quali opera un rinvio a leggi speciali.

L'art. 2366 c.c. prevede che l'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione (o dal Consiglio di gestione)<sup>8</sup>. L'avviso di convocazione dovrà contenere:

- giorno, luogo e ora dell'assemblea;
- ordine del giorno, ovvero l'elenco degli argomenti che verranno trattati.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in un quotidiano che sia indicato nello statuto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in caso di prima convocazione, 8 giorni nel caso si proceda ad una seconda convocazione separata.

Nelle società con azioni quotate è previsto che l'assemblea sia convocata con pubblicazione dell'avviso sul sito internet della società, e con altre modalità che sono determinate dalla Consob mediante regolamento.

Per le Spa che non ricorrono al mercato del credito, se previsto nello statuto è possibile convocare l'assemblea anche con altri mezzi, quali ad esempio raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), purché sia garantito l'avvenuto ricevimento da parte dei soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza<sup>9</sup>.

Nel caso in cui la convocazione dell'assemblea non fosse avvenuta secondo quanto previsto, l'assemblea si intenderà regolarmente costituita solo se totalitaria.

L'assemblea totalitaria dei soci è regolarmente costituita nella Spa quando sono presenti l'intero capitale sociale rappresentato in proprio o in delega, la maggioranza dell'organo amministrativo e la maggioranza dell'organo di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Si precisa che il termine di 120 giorni, è riferito alla data della **prima convocazione dell'assemblea**. È possibile convocare l'assemblea in **seconda convocazione anche oltre il termine di 120 giorni**, comunque entro 30 giorni dalla prima (Art. 2369, comma 2 c.c.). Si pensi al caso in cui alla data di prima convocazione dell'assemblea fissata per il 30.04, la stessa non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta. In questo caso il bilancio verrà approvato in seconda convocazione e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo previsto dal Codice civile.

---

<sup>8</sup> In caso di inadempienza dell'organo amministrativo sono obbligati alla convocazione i membri del Collegio sindacale, e, se anche questi non provvedono, opera una causa di scioglimento della società per inattività dell'assemblea.

<sup>9</sup> Il termine degli 8 giorni è inteso come di ricevimento

Per approvare il bilancio è necessario raggiungere i **quorum costitutivi e deliberativi**.

In base a quanto previsto dall'art. 2368 c.c., affinché l'assemblea ordinaria sia validamente costituita, in **prima convocazione**, è necessario che sia rappresentato almeno il **50% del capitale sociale**.

Nel caso in cui tale quorum non sia raggiunto si dovrà provvedere ad una **seconda convocazione** della stessa e in tal caso ai sensi dell'art. 2369 l'assemblea si considera validamente costituita **qualunque sia la parte di capitale rappresentata**.

Nell'avviso della prima convocazione, può essere stabilito anche il giorno della seconda convocazione che in ogni caso non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In base a quanto previsto dall'art. 2369 c.c., in assenza di tale indicazione nella convocazione e nel caso in cui si rendesse necessaria una seconda adunanza essa dovrà avvenire entro 30 giorni dalla prima, e il termine stabilito dal comma 2 dell'art. 2366 è ridotto ad 8giorni.

In base a quanto previsto dall'art. 2368 c.c., l'assemblea ordinaria, **in prima convocazione, delibera a maggioranza assoluta**, a meno che lo statuto non preveda una maggioranza più elevata.

Nella **seconda convocazione** e nelle convocazioni successive, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata e le delibere sono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza delle azioni intervenute in assemblea.

Per le società cooperative, si tenga presente che, i quorum costitutivi e i quorum deliberativi sono determinati nell'atto costitutivo, che potrebbe prevedere quorum diversi da quelli previsti dagli art. 2.368 c.c. e 2.369 c.c.. e sono calcolati secondo il numero dei voti spettanti ai soci (art. 2538, comma 5, c.c.), e non, come avviene nelle società di capitali, in ragione della partecipazione al capitale sociale.

Se dopo varie convocazioni, l'assemblea dei soci non riesce ad approvare il bilancio si determina una delle cause che potrebbe portare alla **mesa in liquidazione** della società per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea.

### **Società a responsabilità limitata**

Per le Srl, l'art. 2479-bis, c.c. stabilisce che l'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci. In mancanza la convocazione sarà effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro Imprese.

Per tale tipologia di società l'avviso di convocazione deve contenere:

- l'ordine del giorno, ovvero l'elenco degli argomenti che verranno trattati;
- la data, il luogo e l'ora della riunione.

Il termine di 8 giorni previsto dal codice civile<sup>10</sup> può essere derogato, sia in aumento che diminuzione, e in tale ultimo caso dovrà essere comunque idoneo a garantire ai soci la possibilità di essere presenti e informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Anche nelle società Srl è possibile prevedere una seconda convocazione dell'assemblea<sup>11</sup>.

L'art. 2479 bis c.c. prevede che l'assemblea si ritenga valida quando siano rappresentati, anche per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e che essa delibera a maggioranza assoluta.

Nel caso in cui la convocazione non avesse rispettato le disposizioni del codice civile o quelle statutarie l'assemblea sarà ritenuta regolarmente costituita solo se totalitaria, ovvero nel caso sia presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se non presenti siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in base a quanto previsto dall'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c.

Al termine della discussione assembleare, in presenza dei quorum previsti, si procede all'approvazione del bilancio d'esercizio.

Verrà redatto un verbale delle delibere assembleari, firmato dal presidente, dal segretario o da un notaio (art. 2375 del Codice civile).

### ***Deposito al Registro Imprese del fascicolo di bilancio***

In base a quanto previsto dall'articolo 2435, cod. civ. il bilancio d'esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione degli organi di controllo e al verbale dell'assemblea deve essere depositato presso il Registro Imprese entro i 30 giorni successivi all'approvazione<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Il termine si considera come di spedizione dell'avviso

<sup>11</sup> Come indicato nella Massima dei Notai del Triveneto in tal caso potranno anche essere fissati quorum diversi per ogni convocazione senza il limite previsto per la s.p.a. dall'art. 2369, settimo comma, c.c.

<sup>12</sup> Relativamente alla pratica di deposito bilancio presso il Registro imprese si veda nostra circolare sul Deposito di Bilancio di prossima pubblicazione per l'esercizio 2019.

**TABELLA RIEPILOGATIVA FASI APPROVAZIONE BILANCIO DA CODICE CIVILE<sup>13</sup>.**

Fasi approvazione bilancio di esercizio	Scadenza c.c.	Scadenze a regime
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori e della Relazione sulla gestione e verbale del CDA per la delibera di approvazione del progetto di bilancio	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	31.03
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale e della Relazione al revisore (ove presente)	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo (2429 c.c., 1 comma)	31.03
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione (2.429 c.c., 3 comma)	15.4
Pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (2.366 c.c.)	15.4
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	Ricevimento avviso di convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (2.366, c.c. 3 comma)	30.04
Assemblea per l'approvazione del bilancio di prima convocazione o constatazione assemblea deserta	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga) (2.364 c.c.)	30.04
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (2.435 c.c.)	30.05

**CONSEGUENZE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SULL'ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

L'emergenza epidemiologica COVID-19 ha avuto ripercussioni anche sul procedimento di predisposizione ed approvazione dei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31.12.2019.

Il Governo è intervenuto a sostegno delle imprese con il **D.L. n. 18/2020 (cd. decreto "Cura Italia"** convertito con la Legge n. 27/2020) il quale introduce con l'art. **106<sup>14</sup>** rubricato "Norme in materia di svolgimento delle Assemblee di società", alcune deroghe alle norme del Codice civile in materia di approvazione del bilancio d'esercizio ed in relazione alle modalità di tenuta delle assemblee delle società di capitali. Tali deroghe permettono l'intervento in assemblea e l'espressione del diritto di voto senza la

<sup>13</sup>Tale tabella è stata redatta considerando l'ipotesi di anno di imposta coincidente con l'anno solare e anno di 365 NON bisestile.. Il 2020 è anno bisestile e potrà giovare di un giorno ulteriore nel conteggio.

<sup>14</sup> Vedi nostra circolare n. RNS F32 del 29 marzo 2020

necessaria presenza fisica dei soci in un unico luogo, permettendo il c.d. svolgimento da remoto, in telecomunicazione od anche “a porte chiuse”.

Le novità introdotte saranno valide per le assemblee convocate fino **al 31 luglio 2020**, ovvero a una data successiva al 31 luglio, al persistere dello stato di emergenza nazionale.

Nella parte seguente della circolare, limitiamo la nostra analisi alle regole dettate, per le società non quotate, dai commi 1 e 2, 3 e 6 dell’art. 106, rinviandovi per le ulteriori fattispecie alla nostra circolare precedentemente pubblicata (vedi nota 11).

### **Approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio**

Il **comma 1 dell’art. 106** prescrive che *“In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del Codice civile o dalle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata **entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio**”*.

Come già descritto nei precedenti paragrafi, cui si rinvia, la normativa codicistica consente il maggior termine di 180 giorni, ma solo nel caso di società tenute alla redazione del bilancio d’esercizio consolidato, ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Con la novella normativa, per cercare di superare le difficoltà causate dall’emergenza epidemiologica, il **termine dei 180 giorni per l’approvazione del bilancio d’esercizio è concesso in qualunque caso, anche in deroga alle condizioni previste dagli artt. 2364 e 2478 bis c.c..**

Le società possono procedere alla convocazione dell’assemblea **entro la fine del mese di giugno** (28 giugno 2020 che, cadendo di domenica, si ritiene possa essere differito a lunedì 29 giugno<sup>15</sup>), senza la necessità che l’organo amministrativo debba motivare il differimento, stabilito *ex lege*<sup>16</sup>.

Il termine dei 180 giorni si riferisce alla prima convocazione con possibilità di effettuare una seconda convocazione entro fine luglio.

### **Modalità di svolgimento delle assemblee**

<sup>15</sup> Ai sensi dell’art. 2963 co. 3 c.c., in materia di computo dei termini di prescrizione, “se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo e a tale è stata attribuita valenza generale (Cass. 1.12.2010 n. 24375).

<sup>16</sup> Come indicato nella nostra circolare, n. RNS F32 del 29 marzo 2020 si ritiene opportuno l’adozione da parte dell’organo amministrativo di una apposita delibera – quanto meno di presa d’atto – in caso di termine più ampio, anche al fine di (ri)programmare i lavori e le attività propedeutiche.

Il comma 2 dell'art. 106 prevede una altra importante disposizione riguardante le modalità di intervento e di voto nelle assemblee societarie.

E' consentito alle società di capitali, **comprese le cooperative**, di poter prevedere **nell'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:**

1. **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;**
2. **l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.**

### **1. Espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza**

Relativamente all'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, si richiamano le seguenti norme codicistiche: l'art. 2370 per le Spa al comma 4 prevede che *“lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea..”* e l'art. 2538, comma 6 che, per le società cooperative prevede *“l'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso **per corrispondenza**, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta...”*.

Come si evince, in entrambe le fattispecie, si rimanda a una regolamentazione statutaria delle società che intendano adottare questa forma di votazione.

In mancanza di una regolamentazione in materia spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare le modalità operative per lo svolgimento assembleare e l'esercizio del diritto di voto.

A seguito delle novità normative si potranno adottare tali modalità di voto, in deroga alle disposizioni statutarie, se indicate nell'avviso di convocazione.<sup>17</sup>

Generalmente, al voto espresso in maniera elettronica si ricorre in caso di assemblee con numero elevato di partecipanti ai quali si voglia dare la possibilità di partecipare all'assemblea da remoto, consentendogli di intervenire con l'espressione del voto in maniera elettronica.

Invece, al voto per corrispondenza si ricorre quando il voto viene espresso anteriormente rispetto allo svolgimento dell'assemblea, da parte di chi vuole votare senza partecipare all'assemblea stessa.

---

<sup>17</sup> Poiché la norma attualmente è valida fino al 31 luglio 2020, le assemblee convocate successivamente a tale data non potranno essere organizzate con modalità telematiche se tale possibilità non è prevista dallo Statuto, pena l'annullabilità delle delibere assunte.

## 2. Intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

L'art. 106 ha previsto che le assemblee possano svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di disposizioni statutarie, e addirittura anche in caso di divieto espresso.

In dottrina si ritiene che la forma "virtuale" delle riunioni possa essere adottata anche per le riunioni degli altri organi sociali quali il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, in quanto l'obiettivo della norma è quello di evitare spostamenti fisici delle persone<sup>18</sup>.

La disciplina codicistica in materia **pre-emergenza sanitaria** è prevista all'art. 2370, comma 4, c. c. il quale dispone che *"lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica....."*.

Le riunioni con mezzi di telecomunicazione sono ammesse in dottrina anche nelle società organizzate in forma di Srl, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2479-bis comma 4 c.c..

Dalla lettura delle norme applicabili in situazioni ordinarie sopra citate emerge che, le clausole statutarie possono prevedere riunioni da svolgere con mezzi di telecomunicazione quali audio, video conferenza. Tuttavia, dalla prassi viene richiesto che il presidente e il segretario si trovino fisicamente nel medesimo luogo.

L'art. 106 del Decreto stabilisce che le società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di tre condizioni essenziali:**

- **che sia garantita l'identificazione dei partecipanti;**
- **che sia garantita la loro partecipazione;**
- **che sia garantito l'esercizio del diritto di voto;**

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, 4 comma, 2479-bis, 4 comma, e 2538, 6 comma, codice civile.

La norma non specifica quali sono i mezzi di telecomunicazione utilizzabili per lo svolgimento delle riunioni, ma indica i principi che gli strumenti di telecomunicazione devono garantire al fine del regolare svolgimento dell'assemblea.

---

<sup>18</sup> Nota Assonime del 18 marzo 2020. Secondo Assonime, la posizione del notariato ambrosiano in merito all'ammissibilità tout court per il periodo emergenziale di tenere le assemblee in audio o videoconferenza "costituisce espressione di un principio generale applicabile alle riunioni di ogni organo sociale. Ne deriva che anche in assenza di una specifica previsione statutaria sono da ritenersi ammissibili, fino al 31 luglio, le riunioni da remoto dei Consigli di amministrazione, dei Comitati esecutivi ed anche quelle del Collegio sindacale.

Sono considerati strumenti idonei e utilizzabili ad esempio:

- i collegamenti audiovisivi per effettuare videoconferenze;
- i collegamenti audio (c.d. conference call);
- i collegamenti audiovisivi effettuati in modalità passiva che prevedono la possibilità di intervenire a distanza, ad esempio con mail o telefono e di votare in via telematica.

Ovviamente nello scegliere i vari strumenti utilizzabili occorre considerare l'organizzazione e le dimensioni aziendali.

L'art. 106 prevede inoltre che limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, non sia necessario che il **presidente e il segretario verbalizzante o il notaio si trovino nello stesso luogo, anche ove tale circostanza sia prevista espressamente nello statuto della società**<sup>19</sup>.

A tale conclusione è giunto anche il Consiglio Notarile di Milano, con la massima 187 dell'11 marzo 2020. In particolare, il Consiglio Notarile di Milano prevede che l'intervento in assemblee con mezzi di telecomunicazione, può riguardare tutti i partecipanti alla adunanza, compreso il presidente. Nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla persona designata dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona.

Nella citata massima inoltre si prevede che al termine dei lavori, se il segretario (o il notaio) ed il presidente non dovessero trovarsi nello stesso luogo, si potrà procedere alla redazione del verbale in un momento successivo rispetto alla fine dei lavori, con la sottoscrizione da parte del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Sullo stesso argomento, anche i notai del Triveneto con la massima H.B.39, già ammettevano la possibilità di svolgere assemblee con sistemi audiovisivi anche se non previste dallo statuto e la validità del verbale firmato dal solo notaio, nel caso in cui il Presidente non fosse fisicamente presente nello stesso luogo.

### **Rappresentante Designato**

*L'art. 106, comma 6 introduce alcune specifiche disposizioni per banche popolari, banche di credito cooperativo, per società cooperative e mutue assicurazioni disponendo che,*

---

<sup>19</sup> L'art. 2371 c.c. prevede che "l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo..... l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio."

- *anche in deroga all'art. 150-bis, comma 2-bis, del TUB (D.lgs. 385/1993), all'art. 135-duodecies del TUF (D.Lgs. 58/1998) e all'art. 2539, comma 1, del Codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) (recante la disciplina delle società quotate);*
- *possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.*

La disposizione in esame rende per la prima volta applicabile anche alle società cooperative, oltre che ai soggetti sopra menzionati, l'istituto del Rappresentante Designato che ordinariamente, in base a quanto previsto dall'art. 135-duodecies del TUF, è precluso a tali tipi di società.

Il rappresentante designato può essere sia una persona fisica che giuridica che deve avere le necessarie competenze, garantendo imparzialità e indipendenza.

Si tratta di un soggetto nominato dal consiglio di Amministrazione e al quale i soci, titolari del diritto di voto, possono attribuire una delega per esercitare il diritto di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno. Occorre una delega scritta su un modulo predefinito conferita entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

Conseguentemente le società cooperative, al fine di evitare assembramento di persone, potranno decidere di nominare il Rappresentante Designato e occorrerà indicare nell'avviso di convocazione dell'assemblea il nominativo del Rappresentante Designato, avendo cura di indicare se lo stesso è scelto come modalità esclusiva o alternativa di partecipazione all'assemblea.

Si dovranno fornire ai soci, unitamente all'avviso di convocazione o con altra modalità ivi indicata anche i seguenti documenti:

- il modulo per la delega conferita dal socio al Rappresentante Designato;
- il modulo recante le istruzioni di voto da parte del socio sui singoli argomenti all'ordine del giorno da consegnare sempre al Rappresentante Designato.

In tale situazione, l'Assemblea si svolgerà in presenza del solo Rappresentante designato che rappresenterà tutti i soci deleganti ed esprimerà il loro voto, oltre agli amministratori, i sindaci ed il segretario (o notaio) verbalizzante.

Il Rappresentante designato non potrà esercitare il diritto di voto in maniera difforme dal mandato ricevuto.

In sintesi, a seguito delle novità normative, durante il periodo di emergenza sanitaria, le assemblee potrebbero svolgersi con le seguenti modalità:

- ✓ assemblea svolta con la presenza fisica dei partecipanti nel rispetto del distanziamento sociale e valutando i protocolli di sicurezza sul lavoro; si tratta di una soluzione percorribile, allo stato attuale, esclusivamente dalle società con una ristretta base sociale;
- ✓ assemblea mista svolta con la presenza fisica di alcuni partecipanti e altri in collegamento da remoto; anche per tale modalità di svolgimento occorre considerare le dimensioni aziendali e il numero dei partecipanti e le regole di distanziamento sociale;
- ✓ espressione del voto per corrispondenza o assemblea con voto elettronico;
- ✓ assemblea con collegamento da remoto convocata con un avviso che prevede tale modalità di svolgimento, a cui si può intervenire solo mediante un collegamento audio/video. In tale fattispecie, la partecipazione all'assemblea sarebbe "virtuale" in quanto nessuno dei partecipanti si troverebbe fisicamente nel medesimo luogo;
- ✓ assemblea svolta con il Rappresentante designato, che vi partecipa in rappresentanza di tutti i soci deleganti.

Concludendo, l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci, a seguito delle novità del Decreto Cura Italia, dovrà contenere, oltre alle informazioni riguardanti luogo<sup>20</sup>, data, ora e ordine del giorno, le modalità di svolgimento dell'assemblea e tutte le varie informazioni e integrazioni documentali necessarie, in modo da permettere ai partecipanti di organizzarsi con gli strumenti previsti per partecipare all'assemblea.

### **Società a responsabilità limitata**

L'art. 106 comma 3 consente alle società a responsabilità limitata, e quindi anche alle cooperative Srl, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4 c.c. e dalle disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in assemblea mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.**

Per quanto riguarda le Srl, in base a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 106, si evince che le decisioni che i soci devono assumere possano essere adottate:

---

<sup>20</sup> Si noti che anche in caso di svolgimento dell'assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come sostenuto dalla dottrina, la società dovrebbe essere comunque tenuta ad indicare, nell'avviso di convocazione, il luogo fisico di svolgimento dell'adunanza in base a quanto previsto dall'art. 2366 c.c.

- con il metodo collegiale e in tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea può prevedere il voto per corrispondenza, il voto elettronico e la modalità di audio-video conferenza;
- con il metodo non collegiale e in tal caso il voto viene espresso “mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto”, e ciò, “anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie.

Con il comma 3, dell'art. 106 quindi viene concesso di ricorrere alla metodologia decisionale del “consenso espresso per iscritto” e della “consultazione scritta” anche nei casi non previsti dalla legge.

Il Codice civile non fornisce una definizione di consultazione scritta e per consenso espresso per iscritto pur prevedendo tali forme alternative alla decisione assembleare e neppure la documentazione da cui deve risultare la sottoscrizione del socio.

La **consultazione scritta** dovrebbe prevedere la predisposizione della proposta di decisione da parte degli amministratori della società, anche su richiesta dei soci, e la sottoscrizione in calce del voto favorevole o meno da parte del socio. La sottoscrizione potrà risultare su una copia della decisione inviata ad ogni socio oppure in calce su un singolo documento.

Per quanto riguarda il **concetto di consenso espresso per iscritto** non è facile pensare ad una procedura diversa da quella sopra descritta e si potrebbe ipotizzare una sorta di voto espresso per corrispondenza in anticipo rispetto alla decisione assembleare.

Con riferimento alle cooperative riferite al modello Srl, pur valendo la disposizione in commento, si rammenta quanto sia importante il ruolo amministrativo e del Cda oltre che quello dell'assemblea in cui si compie la volontà democratica e partecipata dei soci. Utilizzare queste procedure asettiche e non partecipative pare una soluzione di scarsa portata cooperativa. Sarebbe consigliabile, pertanto, optare per forme partecipative ispirate alla telecomunicazione da remoto soprattutto se il numero dei soci, normalmente limitato, lo permette.

Inoltre, si rammenta che ulteriori misure sono previste all'art. 106 per le spa quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, e le società a controllo pubblico. Per approfondimenti si rinvia pertanto alla circolare precedentemente pubblicata relativa a “APPUNTI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI BILANCIO ALLA LUCE DEI

PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19<sup>21</sup>.

**TABELLA RIEPILOGATIVA FASI APPROVAZIONE BILANCIO CONSEGUENTEMENTE ALL'EMERGENZA SANITARIA<sup>22</sup>.**

Fasi approvazione bilancio di esercizio	Scadenza c.c.	Decreto Cura Italia
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori e della Relazione sulla gestione e verbale del CDA per la delibera di approvazione del progetto di bilancio	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	29.5.2020
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale e della Relazione al revisore (ove presente)	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo (2429 c.c., 1 comma)	29.5.2020
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione (2.429 c.c., 3 comma)	13.6.2020
Pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (2.366 c.c.)	13.6.2020
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	Ricevimento avviso di convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea	20.6.2020
Assemblea per l'approvazione del bilancio di prima convocazione o constatazione assemblea deserta	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga) (2.364 c.c.)	28.6.2020 (si tenga presente, peraltro, che il 28.6.2020 cade di domenica)
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (2.435 c.c.)	28.7.2020
Eventuale Assemblea di seconda convocazione		entro 28.07.2020
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	27.8.2020

Cordiali saluti.

**Allegati:**

**Tabella schemi bilancio di esercizio**

<sup>21</sup> Vedi nostra circolare n.RNS F32 del 29 marzo 2020

<sup>22</sup> Tale tabella è stata redatta considerando l'anno 2020 che è un anno bisestile. Per la data di scadenza del deposito di bilancio è stato indicato 28.06 che cadendo di domenica si ritiene possa slittare al 29.06.

## **TABELLA SCHEMI BILANCIO DI ESERCIZIO**

Tipologia bilancio	Destinatari	Prospetti di Bilancio	Altri documenti
Bilancio ordinario	- Soggetti che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati - Soggetti che superano i limiti dimensionali per redigere il bilancio in maniera abbreviata	Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario	Relazione sulla gestione
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)	- Soggetti che NON hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati - Soggetti che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: Totale attivo 4.400.000 Totale ricavi 8.800.000 Dipendenti medi 50	Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa	Relazione sulla gestione (Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla relazione sulla gestione se forniscono in nota integrativa le informazioni riguardanti, le azioni proprie e le azioni di società controllanti (punto 3) e 4) dell'art.2428 c.c. - art. 2435-bis co. 7))
Bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)	- Soggetti che NON hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati - Soggetti che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: Totale attivo 175.000 Totale ricavi 350.000 Dipendenti medi 5	Stato Patrimoniale, Conto Economico	L'art. 2435-ter co. 2 c.c. prevede l'esonero dalla redazione: - del Rendiconto Finanziario; - della Nota integrativa, quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427 nn. 9) e 16) c.c. ; - della Relazione sulla gestione, quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.